

DOMICILIO DIGITALE - Obbligo comunicazione per IMPRESE e PROFESSIONISTI - Una breve sintesi degli adempimenti

L'**articolo 37, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020** (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), in vigore dal 17 agosto 2020 - convertito dalla **Legge n. 120 del 11 settembre 2020**, in vigore dal 15 settembre 2020 - dispone in merito all'**obbligo di comunicazione** (differenziato), per **imprese** e **professionisti**, del proprio "domicilio digitale", apportando modifiche all'**articolo 16** del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'**articolo 5** del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Lo scopo della norma è quello:

- di portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i professionisti,
- di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea.

La legge di conversione n. 120/2020 del D.L. n. 76/2020 ha introdotto, a tale proposito, alcune novità che illustreremo in seguito.

IMPRESE

Le **imprese già costituite in forma societaria** (art. 16, comma 6-bis, L. n. 2/2009) e **le imprese individuali** (art. 5, comma 2, L. n. 221/2012), se non l'hanno già fatto, dovranno di dare comunicazione del proprio domicilio digitale **entro il 1° ottobre 2020**.

Vediamo più nel dettaglio.

1) Le IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale **entro il 1° ottobre 2020**, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno **sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata**.

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale**. Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, **ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio**.

2) Le IMPRESE INDIVIDUALI attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui

domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla **sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2194 del Codice civile, in misura triplicata**, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese.

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, **erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio**.

In ogni caso, nella fase di conversione in legge del decreto-legge, è stato **eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.** l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato ed è stata, altresì, **eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse** fino alla loro concorrenza.

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**.

PROFESSIONISTI

Mentre alle imprese si dà tempo fino al 1° ottobre 2020 per comunicare il domicilio digitale, per **i professionisti** (tutti gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.) (art. 16, commi 7 e 7-bis, L. n. 2/2009) **non viene invece previsto alcun termine entro cui provvedere, ma solo sanzioni disciplinari, in caso di inadempienza**.

I professionisti vengono sollecitati a comunicare al proprio Ordine del domicilio digitale, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nelle sanzioni che vanno dalla diffida alla sospensione dall'Albo.

A loro volta, gli Ordini e Collegi devono trasmettere alle Camere di commercio l'elenco aggiornato dei domicili digitali e pubblicarlo sul sito. Altrimenti rischiano lo scioglimento o il commissariamento.

In particolare, con la **sostituzione del comma 7-bis dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, si prevede che il **professionista che non comunica il proprio domicilio digitale** all'albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a **diffida** ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della **sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di **scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine** inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

IL DOMICILIO DIGITALE

Il “**domicilio digitale**”, introdotto dal D.Lgs. n. 217/2017 che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*), è in pratica un **recapito digitale legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** o un **servizio elettronico di recapito certificato (SERC)** qualificato (SERCQ) (introdotto dal regolamento europeo 910/2014 noto anche come “eIDAS”) **da dichiarare alla Pubblica Amministrazione.**

In sostanza, un “**luogo virtuale**” inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini, i professionisti e le imprese.

PEC e SERC

I due strumenti (**PEC** e **SERC**), che sembrerebbe equivalenti ai fini degli effetti dell'elezione del domicilio digitale, in realtà hanno effetti giuridici e funzionalità diverse.

La **PEC** funziona come una normale casella di posta elettronica, a cui però sono associate ulteriori comunicazioni, prodotte dal gestore del servizio e firmate elettronicamente dal medesimo, che servono proprio ad **attestare il momento in cui un messaggio è stato spedito e quello in cui lo stesso è recapitato nella casella del destinatario.**

Questo tipo di posta elettronica si definisce “certificata” perché certifica, attesta:

- Sia all'avvenuto invio sia l'avvenuta ricezione di un messaggio;
- L'integrità del messaggio;
- L'identità del mittente e/o del destinatario.

Alla PEC, inoltre, possono essere allegati solo file di ridotte dimensioni.

La **SERC**, invece, **prevede dei requisiti aggiuntivi rispetto alla posta elettronica certificata**, richiedendo che sia il mittente sia il destinatario debbano essere “identificati”.

In particolare, l'art. 44 del Regolamento 910/2014 precisa che un servizio di recapito certificato qualificato, oltre a dover essere fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificati, deve:

- garantire con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del mittente e
- garantire l'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati.

La nostra PEC non richiede l'identificazione di mittente e destinatario. Correttamente la legge italiana prevede che tale requisito venga soddisfatto con **altri strumenti, anch'essi disciplinati nel nostro ordinamento**, quali appunto le firme elettroniche.

Mentre i **servizi di recapito certificato (SERC)** qualificato sembrano essere più facilmente attuati in contesti in cui vi sia un unico prestatore di servizi fiduciari che fornisce il servizio ad entrambi i soggetti della comunicazione, **la posta elettronica certificata non soffre di tali limitazioni, in quanto essendo svincolata da tale necessità può essere più agevolmente adottata quale domicilio digitale per lo scambio di comunicazioni.**

COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Prima di procedere a qualsiasi comunicazione o variazione, le imprese sono pertanto invitate a:

1. verificare il **corretto funzionamento** del proprio domicilio digitale (ex indirizzo di posta elettronica certificata - PEC);
2. controllare la **corretta iscrizione** del domicilio digitale al Registro delle imprese;
3. **in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite:**
 - a) la procedura semplificata e gratuita "**Pratica Semplice - iscrizione PEC**" disponibile online all'indirizzo:
<https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> se il titolare/legale rappresentante è in possesso di firma digitale;
 - b) Inviare una **ordinaria pratica telematica** di comunicazione/variazione PEC anche servendosi della cosiddetta "procura speciale" o tramite professionista incaricato.

Per verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:

- consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal "*cassetto digitale dell'imprenditore*", accedendo tramite SPID o CNS;
- ricercare - tramite la denominazione o nome e cognome del titolare - l'impresa sul sito www.registroimprese.it e flaggare "*non sono un robot*" in corrispondenza del campo PEC.

SANZIONI

Il "*Decreto Semplificazioni*" (D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020), come abbiamo visto, introduce l'obbligo per le imprese già costituite in forma societaria e per le imprese individuali (non per i professionisti) di dare comunicazione del proprio domicilio digitale **entro il 1° ottobre 2020.**

Qualora il domicilio digitale non fosse comunicato si prevedono le seguenti sanzioni:

- le **società** incorreranno nella **sanzione** ex art. 2630 C.C. (da 103,00 a 1.032,00 euro) **raddoppiata** (da 206,00 a 2.064,00 euro) con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
- le **ditte individuali** nella **sanzione** ex art. 2194 C.C. (da 10,00 a 516,00 euro) **triplicata** (da 30,00 a 1.548,00 euro) con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
- i **professionisti** nella **sospensione dall'albo** o elenco in cui sono iscritti, **previa diffida** ad adempiere. Previsto lo **scioglimento** e il **commissariamento** del collegio o dell'ordine nel caso di omessa pubblicazione dell'elenco e la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005, l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013,

COME APRIRE UN DOMICILIO DIGITALE

Ricordiamo che per aprire un proprio domicilio digitale gli step da seguire sono quattro:

1. **munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, pagando un canone annuale di abbonamento dal gestore;
2. **comunicare la PEC al Comune di residenza**;
3. il **Comune provvede in autonomia a comunicare la PEC all'ANPR** (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente);
4. l'indirizzo comunicato diventa di pubblico dominio e tutte le Pubbliche amministrazioni possono prendere visione e utilizzarlo per qualsiasi comunicazione.